|  |
| --- |
| LOGO AZIENDA |
| [Nome società]  [Via e numero civico, CAP città (provincia)]  **[**Telefono]  **[**E-mail]  [Sito Web] |

A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE

Si informa che, in base all’art. 3 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, contenente "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, è stato introdotto l'obbligo a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui è svolta l'attività, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (Green Pass). La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Dal 15 ottobre, quindi, scatta l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta del datore di lavoro o di un suo incaricato (“anche a campione” e prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”, attenendosi al rispetto della riservatezza del lavoratore), il GREEN PASS per tutti i lavoratori del settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro. Queste disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 la cui validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è stata prorogata dal 30 settembre al 30 novembre 2021 con una circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25 settembre 2021. Per qualsiasi approfondimento, contattare Associazioni di riferimento presso le sedi di Confcommercio di tutte le province d'Italia.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Cordiali saluti